



COMUNE DI PIZZALE
Provincia di Pavia

ORDINANZA SINDACALE N. 4 del 30.10.2025

OGGETTO: ORDINANZA PER LA PULIZIA E LA MANUTENZIONE DEI FOSSI E DELLE SCOLINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Ravvisata la necessità di mantenere in un buono stato di manutenzione il territorio in generale con interventi mirati ad evitare situazioni di pericolo, allagamento e mancato deflusso delle acque meteoriche, anche in *considerazione delle precipitazioni piovose che negli ultimi tempi sono caratterizzate da importante e concentrata piovosità*;

Rilevato che il territorio comunale presenta un tratto di reticolo idrico minore denominato Colatore Fossadone la cui inadeguata manutenzione determinerebbe criticità di deflusso con rischio di allagamenti;

Constatata la necessità di provvedere urgentemente alla pulitura ed approfondimento a giusta misura dei fossi delle strade comunali e vicinali, nonché alla rimozione di qualsiasi ostacolo, allo scopo di mantenere il regime di scolo delle acque, onde evitare qualsiasi tipo di danno e nocumento alla incolumità pubblica e/o privata;

Considerato che tutti i proprietari o gestori di fondi anche non direttamente connessi alle strade comunali e/o vicinali, hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e manutenzione dei fossi di pertinenza dei fondi medesimi, compresa l'eventuale rimozione degli ingombri;

Dato atto che come disposto dalla normativa vigente (articolo 915,916,917 Codice Civile ed Articolo 12 del R.D. 25 luglio 1904, n.523), sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori dei fondi finitimi ai corsi d'acqua (reticolo idrico minore) gli interventi di manutenzione delle sponde (pulizia, riparazione, ricostruzione, rimozione di ingombri, ecc.).

Rimane anche a loro carico la realizzazione e la manutenzione delle opere di sola difesa dei loro beni

Preso atto della necessità di evitare allagamenti alle sedi stradali ed impedire il successivo danneggiamento dei manti stradali con evidenti pericoli per la circolazione;

Atteso che in caso di sinistri provocati da incuria del fronte strada, possono esservi responsabilità civili e/o penali per i proprietari delle siepi, delle piante invadenti o delle scarpate non correttamente sfaldate e manutentate;

Visto il D.Lgs. 267 /2000;

Visto l'art. 255 del D.Lgs.3 Aprile 2006 n.152;

Visto il D.P.R. 16/12/1992 n.495 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli n. 915, 916 e 917 del Codice Civile;

Visto il Regolamento di Polizia Rurale del Comune di Pizzale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 27 luglio 2025, e in particolare:

- l'art. 4 (Ordinanze), che attribuisce al Sindaco o ai funzionari comunali incaricati il potere di emettere ordinanze attuative del Regolamento, indicando destinatari, basi normative, termini per l'adempimento, modalità di ricorso e sanzioni;
- gli artt. 14 (Manutenzione delle strade ed obblighi dei frontisti), 15 (Recisione di rami protesi, radici e pulizia delle sponde), 18 (Regimazione delle acque), 19 (Spurgo e pulizia di fossi e canali), 20 (Irrigazione, canali ed opere consortili), 21 (Acque pubbliche);
- il Titolo XI – Controlli e sanzioni, art. 54 (Violazioni e loro accertamento), art. 55 (Autorità competente a ricevere il rapporto), art. 56 (Sanzioni accessorie: ripristino ed esecuzione d'ufficio), nonché gli Allegati A (fasce sanzionatorie pecuniarie) e D (ipotesi di ripristino);

Viste le Norme Tecniche di Attuazione del Reticolo Idrico Minore, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 6 maggio 2015, ed in particolare al punto 4 – Normativa di riferimento – Titolo I – Articolo 3 Competenze ed interventi di manutenzione;

Visto il D.Lgs. 1/2018, Codice della Protezione Civile che in particolare apporta modifiche all'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 riguardante le competenze del comune e le attribuzioni del Sindaco che viene confermato come autorità Territoriale di Protezione Civile.

ORDINA

a tutti i proprietari/affittuari o comunque ai detentori a qualunque titolo di terreni e/o immobili prospicienti le strade comunali/vicinali o di pubblico passaggio e a tutti i frontisti di fossi stradali e vettori di natura idraulica in genere di provvedere, a partire dalla pubblicazione della presente Ordinanza, di eseguire periodicamente quanto segue:

- assicurare la regolare manutenzione dei fossi stradali e vettori di natura idraulica in genere;
- ripristinare le sezioni ordinarie dei fossi stradali e dei vettori di natura idraulica in genere se ricoperti o intasati **anche mediante operazioni di escavazione, profilatura e spurgo**;
- rimuovere ogni materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque, ripristinando le condizioni di regolarità;
- rimuovere le eventuali frane ed eseguire tutti gli interventi idonei ad evitare il manifestarsi delle medesime così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse;
- effettuare la corretta potatura delle piante cresciute all'interno degli alvei e lungo le sponde dei fossi e scoline, comprensive dei tombamenti sotto le sedi stradali;
- effettuare le necessarie operazioni di regolazione, sagomatura delle scarpate e cigli nelle aree private prospicienti o che si aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;
- realizzare tutti quegli interventi atti ad evitare situazioni di allagamento e/o mancato deflusso e comunque atti ad evitare pericoli anche potenziali per la privata e pubblica incolumità.

Termini per l'adempimento e periodicità minima

- Primo adempimento: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line.
- Periodicità minima: successivamente, almeno due interventi annui di manutenzione ordinaria, da eseguirsi entro il 31 maggio (pre-estivo) e entro il 31 ottobre (pre-autunnale) di ogni anno, e comunque

ogniquale volta condizioni sopravvenute rendano necessario ripristinare il regolare deflusso.

- In caso di eventi meteorici intensi o di improvvise ostruzioni, è fatto obbligo di intervento senza indugio e, se del caso, di immediata segnalazione all'Ufficio Tecnico Comunale.

RAMMENTA

che sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento delle autorizzazioni da parte:

- dell'Amministrazione Provinciale di Pavia;
- del Consorzio di bonifica "Fosso Fuga";

che prima dell'inizio dei lavori anzidetti, dovranno essere concordati con il competente Ufficio Tecnico, i tempi ed i modi di esecuzione dei lavori, al fine di non intralciare la circolazione stradale.

AVVERTE

che l'inosservanza a quanto disposto dalla presente ordinanza, comporterà l'obbligo della rimessa e il ripristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto dal contenuto del Regolamento di Polizia Rurale, approvato con delibera nr. 15 in data 23.07.2025 del Consiglio del Comune di Pizzale.

che qualsiasi danno a terzi dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza, sarà direttamente imputabile agli inadempienti con risarcimento danni, inclusa ogni responsabilità civile e penale derivante dalle inosservanze.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Lombardia entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione.

Che il responsabile del procedimento è l'Ufficio Tecnico Comunale.

DISPONE

che i trasgressori, fatte salve le sanzioni previste del D. Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni, saranno soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 secondo le Fasce e gli importi previsti dall'Allegato "A" del Regolamento di Polizia Rurale, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia (D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii: art. 7 bis e applicazione delle procedure di cui alla Legge n. 689 del 24/11/1981 art. 16 comma 1). L'applicazione della sanzione non esonera in alcun modo i soggetti obbligati dall'eseguire le opere di pulizia e manutenzione prescritte, né dall'obbligo di rimessa in pristino dei luoghi, a proprie spese, ove gli interventi risultino eseguiti in modo difforme o non vengano eseguiti affatto. In caso di persistente inadempienza, i lavori necessari potranno essere effettuati d'ufficio dal Comune con rivalsa delle spese;

che in caso di smaltimento illecito di residui vegetali, materiali asportati o acque, si applicano le sanzioni previste dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte IV, titolo VI, in materia di rifiuti;

che la presente ordinanza venga resa nota alla cittadinanza tramite avvisi, mediante pubblicazione sul sito web del Comune e affissione all'Albo Pretorio Comunale;

che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

- all' Amministrazione Provinciale di Pavia
- al Presidente del Consorzio "Fosso Fuga" per la bonifica di competenza;

- al Comando Stazione Carabinieri di Voghera;

Dalla Residenza Municipale, 30.10.2025.

Il Sindaco

De Angelis Gaetano

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'De Angelis Gaetano', with a long horizontal flourish extending to the right.